

REGOLAMENTO (CEE) N. 333/87 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 1987****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 195/87 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 195/87 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 195/87 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 21 del 23. 1. 1987, pag. 71.⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 febbraio 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t) Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato a) frumento tenero panificabile (*) per le esportazioni verso : — zone II e zone III eccettuate la Polonia, la Cecoslovacchia, la Romania, la Bulgaria e l'Ungheria — gli altri paesi terzi b) altri	146,60 0 0
10.01 B II	Frumento duro per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona I e la zona II a) — gli altri paesi terzi	5,00 (*) 196,00 (*) 10,00 (*)
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	5,00 10,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla — la zona II b) — gli altri paesi terzi	125,00 129,00 20,00
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona I — gli altri paesi terzi	— 95,00 —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona I, la zona V, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie — gli altri paesi terzi	10,00 20,00 —
10.07 B	Miglio	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	196,00 196,00 173,00 160,00 149,00 133,00

		<i>(ECU/t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	196,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	196,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	196,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	196,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	321,00 ⁽²⁾
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	304,00 ⁽²⁾
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	271,00 ⁽²⁾
	— tenore in ceneri di più di 1 300	256,00 ⁽²⁾
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	196,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

⁽⁴⁾ Frumento tenero panificabile rispondente ai criteri qualitativi definiti dal regolamento (CEE) n. 3978/86 della Commissione (GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 17).

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).